



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 762**

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali



## **1. DDL S. 762 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 762  
**XVII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

**Titolo breve:** *Orari esercizi commerciali*

---

Iter

**16 settembre 2015:** in corso di esame in commissione (esame in comitato ristretto)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.762** in corso di esame in commissione (*proseguito in comitato ristretto*)

---

Iniziativa Parlamentare

[Gianluca Castaldi](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Elisa Bulgarelli](#) ( [M5S](#) ), [Sergio Puglia](#) ( [M5S](#) ), [Enrico Cappelletti](#) ( [M5S](#) ), [Marco Scibona](#) ( [M5S](#) ), [Francesco Molinari](#) ( [M5S](#) ), [Maria Mussini](#) ( [M5S](#) ), [Nicola Morra](#) ( [M5S](#) ), [Francesco Campanella](#) ( [M5S](#) ), [Luis Alberto Orellana](#) ( [M5S](#) ), [Giuseppe Vacciano](#) ( [M5S](#) ), [Maurizio Romani](#) ( [M5S](#) ), [Giovanna Mangili](#) ( [M5S](#) ), [Nunzia Catalfo](#) ( [M5S](#) ), [Sara Paglini](#) ( [M5S](#) ), [Stefano Lucidi](#) ( [M5S](#) ), [Fabrizio Bocchino](#) ( [M5S](#) ), [Michela Montevicchi](#) ( [M5S](#) ), [Rosetta Enza Blundo](#) ( [M5S](#) ), [Daniela Donno](#) ( [M5S](#) ), [Giovanni Endrizzi](#) ( [M5S](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **3 giugno 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 32 del 3 giugno 2013.

Classificazione TESEO

ORARIO DI LAVORO , NEGOZI E RIVENDITE

**Articoli**

ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), REGIONI (Art.1), PROGRAMMI E PIANI (Art.1), FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI (Art.1), OSSERVATORI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Bruno Astorre](#) ( [PD](#) ) (dato conto della nomina il 18 giugno 2015) .

Assegnazione

Assegnato alla [10ª Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede referente il 20 settembre 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 108 del 24 settembre 2013.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), Questioni regionali

(aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 762

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 762**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASTALDI**, **BULGARELLI**, **PUGLIA**, **CAPPELLETTI**, **SCIBONA**, **MOLINARI**, **MUSSINI**, **MORRA**, **CAMPANELLA**, **ORELLANA**, **VACCIANO**, **Maurizio ROMANI**, **MANGILI**, **CATALFO**, **PAGLINI**, **LUCIDI**, **BOCCHINO**, **MONTEVECCHI**, **BLUNDO**, **DONNO** e **ENDRIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

Onorevoli Senatori. -- Le norme di liberalizzazione degli orari e delle aperture degli esercizi commerciali introdotte dapprima dall'ultimo Governo Berlusconi in via sperimentale con la manovra correttiva dall'agosto 2011 e successivamente confermate, in via definitiva, dal Governo Monti nell'ambito della «manovra Salva Italia» varata con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si sono rivelate fallimentari. Tali norme infatti sono state introdotte all'interno di un quadro anticrisi ma, ad oltre un anno dalla loro entrata in vigore, i dati dimostrano che non hanno avuto gli effetti sperati. Non sono aumentati i posti di lavoro, e non sono aumentati nemmeno i consumi.

Era prevedibile: soprattutto in un periodo di recessione in cui la disponibilità economica delle famiglie e dei consumatori si riduce, come hanno ben potuto verificare gli stessi esercenti, non basta allungare gli orari dei negozi per aumentare il fatturato. L'aspetto problematico della questione, a cui questo disegno di legge intende porre riparo, non è tanto l'inefficacia delle misure sotto l'aspetto del sostegno all'economia, quanto purtroppo il danno che si è creato sotto il profilo della conflittualità nell'attribuzione di competenza della materia tra lo Stato e le regioni, con la presentazione di numerosi ricorsi finiti davanti alla Corte costituzionale, nonché sotto il profilo della tutela dei diritti dei lavoratori e, non da ultimo, sotto il profilo di un vero danno economico nei confronti dei piccoli commercianti che hanno subito sulla loro pelle la disapplicazione dell'articolo 41 della Costituzione che ha inteso moderare il principio di libera iniziativa economica con un dettato magistrale che recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

La liberalizzazione prevista dal decreto Monti dunque esce fuori dal dettato costituzionale nella misura in cui, non operando alcuna distinzione tra piccoli e grandi esercenti, li pone in condizione di concorrenza diretta e spietata, senza mediazione alcuna. La conseguenza di questa *deregulation* è infatti che la grande distribuzione compete incidendo sulla tutela dei lavoratori e costringendo il personale a turni massacranti, i piccoli esercenti invece, che non possono contare su una risorsa di personale altrettanto consistente, soccombono alla concorrenza. Una situazione particolarmente grave nel tessuto urbano italiano, fatto di piccole-medie città in cui la distanza chilometrica fra centro

commerciale e negozi di vicinato è risibile. Ma il principio della libera concorrenza non può soverchiare una serie di altri diritti e principi costituzionali tra cui quello delle pari opportunità. Il risultato di questa concorrenza da *far-west* è la chiusura dei piccoli esercizi con una desertificazione dei centri storici e dei quartieri più periferici che è sotto gli occhi di tutti. Secondo i dati di Confcommercio, nel primo bimestre 2013, solo nel settore della distribuzione commerciale, sono spariti quasi 10.000 negozi, con un vistoso crollo (-50 per cento) delle aperture di nuove attività.

Da diversi mesi si sono susseguite critiche al citato decreto-legge n. 201 del 2011 e alla conseguente liberalizzazione delle aperture domenicali da parte di associazioni di categoria e comitati locali; anche la Confesercenti ha confermato la propria contrarietà al provvedimento, soprattutto con riferimento alle aperture domenicali e dei giorni festivi. Tale posizione è stata più volte ribadita dall'associazione e ora rafforzata dalla campagna «Libera la Domenica»; l'iniziativa è sostenuta anche a Taranto da comitati popolari come «Domenica no grazie», e punta a far pervenire in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare; altre critiche analoghe sono giunte dal comitato CALS (comitato anti liberalizzazioni selvagge) emiliano-romagnolo, che ha già raccolto oltre 50.000 firme.

Il presente disegno di legge si propone dunque di ricondurre la competenza legislativa e la potestà regolamentare nel settore del commercio alle regioni e agli enti locali ai quali spetta il compito della pianificazione della turnazione delle festività lavorative che non ricada pesantemente sui diritti dei lavoratori ma che tuteli contemporaneamente i diritti dei consumatori.

L'ambito di applicazione delle disposizioni proposte è determinato con riferimento a tutti gli esercizi commerciali, evitando le distinzioni previste per le attività di somministrazione dalla riforma del commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Si provvede quindi all'abolizione delle liberalizzazioni introdotte dal Governo Monti con il ripristino della situazione precedente, con un ritorno alla liberalizzazione completa per i soli esercizi ricadenti nei comuni a carattere turistico.

Al fine di contemperare l'interesse dei consumatori e la tutela dei diritti dei lavoratori del commercio, in tutte le altre zone saranno invece le regioni, di comune accordo con gli enti locali e sentito il parere dei comitati locali e delle organizzazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori, a definire un piano delle aperture domenicali e festive che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 preveda, in ogni comune, un 25 per cento degli esercizi aperti per settore merceologico, nonché un numero massimo di dodici festività lavorative annue per singolo esercizio commerciale su un modello che è già stato sperimentato con successo a Modena.

L'articolo 2 prevede un osservatorio che monitori gli effetti della nuova legge.

È stabilito un congruo termine affinché le regioni possano avviare le concertazioni tra le parti interessate alla redazione e all'entrata a regime del piano delle aperture festive.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

(Disciplina dell'apertura festiva degli esercizi commerciali)

1. La lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, che svolge un'attività commerciale come individuata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».

2. L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

3. Per gli esercizi che svolgono attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicati fuori dei comuni di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere dei



comitati locali e delle organizzazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori, adottano un piano per la regolazione dei giorni di apertura, il quale preveda turni a rotazione per l'apertura degli esercizi medesimi nelle domeniche e negli altri giorni festivi.

4. Il piano per la regolazione dei giorni di apertura di cui al comma 3 prevede per ogni comune l'apertura del 25 per cento degli esercizi commerciali per ciascun settore merceologico in ciascuna domenica o giorno festivo, comunque non oltre il massimo annuo di dodici giorni di apertura festiva per ciascun esercizio commerciale.

5. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro il 31 dicembre 2013.

Art. 2.

(Osservatorio sulle aperture domenicali e festive)

1. Dal 1° gennaio 2014 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti della nuova regolazione delle aperture domenicali e festive ai sensi della presente legge.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto da dieci membri, di cui quattro funzionari del Ministero dello sviluppo economico, due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

3. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 762  
**XVII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

**Titolo breve:** *Orari esercizi commerciali*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 151 \(pom.\)](#)

16 giugno 2015

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

[N. 153 \(pom.\)](#)

18 giugno 2015

Congiunzione di  
[S.1629, 18, 21](#)  
Deliberato ciclo di  
audizioni  
informali

[N. 67 \(pom.\)](#)

1 luglio 2015

Audizione  
informale

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 157 \(pom.\)](#)

1 luglio 2015

Discusso  
congiuntamente:  
[S.1629, 18, 21](#)  
Sulla  
pubblicazione di  
documenti  
acquisiti

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

<a href="#">N. 68 (ant.)</a> 2 luglio 2015 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>	Discusso congiuntamente: <a href="#">S.1629, 18, 21</a> Audizioni informali
<a href="#">N. 69 (pom.)</a> 2 luglio 2015 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>	Audizione informale
<a href="#">N. 71 (ant.)</a> 9 luglio 2015 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>	Audizione informale
<a href="#">N. 72 (pom.)</a> 9 luglio 2015 <b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>	Audizioni informali
<a href="#">N. 159 (pom.)</a> 14 luglio 2015	Adottato testo base S. 1629. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 luglio 2015 alle ore 12:00
<a href="#">N. 164 (pom.)</a> 30 luglio 2015	(Testo degli emendamenti allegato al resoconto)
<a href="#">N. 166 (pom.)</a> 8 settembre 2015	(rinvio dell'esame)
<a href="#">N. 169 (pom.)</a> 16 settembre 2015	(costituito comitato ristretto)
<a href="#">N. 1 (pom.)</a> 2 ottobre 2015 <b>Comitato Ristretto</b>	Esame emendamenti
10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)	
<a href="#">N. 198 (pom.)</a> 12 gennaio 2016	Discusso congiuntamente: <a href="#">S.1629, 18, 21</a>

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

# 1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 151 (pom.) del 16/06/2015

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015  
**151ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
[PELINO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

## *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

La presidente [PELINO](#) comunica che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla sedute già convocate per la settimana in corso, con l'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali, n. 1629 (già approvato dalla Camera dei deputati) e n. 762 (di iniziativa del senatore Castaldi ed altri).

La Commissione prende atto.

## *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

La presidente [PELINO](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla

sedute già convocate per la settimana in corso, con l'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali, n. 1629 e n. 762.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*



# 1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 153 (pom.) del 18/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2015  
**153ª Seduta**

Presidenza della Vice Presidente  
[PELINO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

**(762) CASTALDI ed altri. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali**

**(1629) Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

**- e voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti**

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [ASTORRE](#) (PD) illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi dapprima sull'atto Senato n. 1629, che è il risultato dell'approvazione in testo unificato degli atti Camera nn. 750, 947, 1042, 1240, 1279, 1627 e 1809.

Il provvedimento, che è stato approvato con larghissimo consenso presso l'altro ramo del Parlamento, si compone di 4 articoli e apporta alcune limitazioni alla liberalizzazione - prevista dalla disciplina vigente - degli orari degli esercizi commerciali, introducendo l'obbligo di chiusura per almeno sei tra i dodici giorni festivi dell'anno specificamente indicati nel testo.

Nel passare all'esame dell'articolato, sottolinea in particolare le misure riguardanti gli orari di apertura

e di chiusura domenicale e festiva e il Fondo per il sostegno alle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Relativamente alle prime, precisa che in dodici giorni festivi dell'anno le attività commerciali debbono essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva, ma anche che viene contestualmente consentito a ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio di derogare all'obbligo di chiusura, fino a un massimo di sei giorni, individuati liberamente tra i dodici indicati dal testo.

Inoltre evidenzia che sono escluse dal campo di applicazione di tali limiti alcune tipologie di attività richiamate dal testo, tra le quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Quanto invece alle seconde, chiarisce che il Fondo riguarda le microimprese che hanno un organico inferiore a 10 persone e un fatturato o un totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro e che gli stanziamenti ad esso destinati ammontano a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, da utilizzare per l'erogazione dei contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica. Inoltre, ai fini del finanziamento del Fondo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi. Relativamente alle risorse previste, pur giudicandole ancora insufficienti a fronte delle esigenze delle imprese coinvolte, ritiene che si tratti di un importante segnale di attenzione nei loro confronti ed esprime comunque l'auspicio che in futuro tali risorse possano essere incrementate.

Illustra quindi l'atto Senato n. 762, sempre in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali, evidenziando come l'intento dei proponenti sia quello di abolire le liberalizzazioni introdotte dal Governo Monti con il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (cosiddetto Salva-Italia); il suo contenuto è identico a quello dell'atto Camera n. 750, confluito nel testo approvato dal quel ramo del Parlamento.

Il provvedimento si compone di due articoli e prevede che le attività commerciali siano svolte senza limitazioni di apertura o chiusura quando gli esercizi siano ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte; si prevede che le Regioni adottino un piano per la regolazione dei giorni di apertura per gli esercizi commerciali in tali località secondo criteri determinati.

Viene inoltre prevista l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'Osservatorio sulle aperture domenicali e festive con il compito di verificare gli effetti della nuova regolazione delle aperture.

Conclude auspicando una rapida approvazione dei disegni di legge in titolo e propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), pur evidenziando le differenze tra il provvedimento a sua prima firma e quello approvato dalla Camera dei deputati, ritiene che il compromesso raggiunto presso l'altro ramo del Parlamento, seppur al ribasso, sia accettabile; invita quindi gli altri Gruppi politici a favorire una rapida conclusione dell'iter legislativo e ad approvare il testo senza alcuna modifica. In tal modo si andrà incontro alle esigenze del piccolo commercio e dei lavoratori coinvolti, senza tuttavia colpire gli interessi della grande distribuzione e, soprattutto, si trasmetterà l'importante messaggio che il Parlamento può incidere in materia di liberalizzazioni.

La presidente [PELINO](#) ricorda la proposta del relatore di svolgere un ciclo di audizioni informali, sollecitando i Gruppi a segnalare entro la prossima settimana i soggetti da coinvolgere.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [PELINO](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1971 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali" per il parere alla Commissione agricoltura, che sarà discusso in Assemblea già nel corso della prossima settimana. Propone quindi che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame in sede consultiva di tale disegno di legge sin dalla seduta che sarà convocata martedì 23.

Propone inoltre di esaminare l'atto del Governo n. 171, in materia di disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali, per il quale la Commissione renderà il parere alle Commissioni riunite giustizia e finanze.

La Commissione conviene con le proposte della Presidente.

La seduta termina alle ore 14,30.

# **1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 67 (pom.) del 01/07/2015**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 67**  
**MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2015**

Presidenza della Vice Presidente  
[PELINO](#)

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 762 E CONNESSI (ORARI ESERCIZI  
COMMERCIALI)

## 1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 157 (pom.) del 01/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2015  
**157ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
[PELINO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(1836\)](#) **Camilla FABRI ed altri. - Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse**

(Esame e rinvio)

Il senatore [GIROTTO](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che reca misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse.

Dopo aver ricordato alcuni disegni di legge presentati negli ultimi anni sullo stesso argomento e i virtuosi casi europei e italiani di riqualificazione, riuso e valorizzazione delle aree prima occupate da insediamenti industriali, con conseguenti vantaggi anche per la salute e l'ambiente, passa all'esame dell'articolo.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per la riconversione e la riqualificazione produttiva delle aree industriali dismesse, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il triennio 2015-2017, e attribuisce alle Regioni il compito di individuare, d'intesa con i Comuni ricadenti nel proprio territorio, le aree in questione, nonché di adottare i relativi progetti di riconversione.

Illustra poi l'articolo 2, sulla base del quale, per l'accesso al cofinanziamento del Fondo, i progetti regionali - da adottare mediante appositi accordi di programma - devono promuovere la riconversione

e la riqualificazione delle aree industriali dismesse con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

Sempre l'articolo 2 prevede che le opere e gli impianti compresi nei progetti sopra citati siano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e stabilisce che i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo saranno individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 3, che prevede una serie di prescrizioni per i progetti di riconversione e riqualificazione: tra l'altro; essi dovranno prevedere interventi di bonifica delle aree oggetto di riconversione e riqualificazione, con particolare riferimento alle aree in cui sono presenti edifici in amianto, e la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico e a servizi di interesse pubblico.

Segnala poi l'articolo 4, che dispone misure agevolative per i soggetti proprietari degli edifici e dei terreni ricadenti nelle aree industriali dismesse a fini di riqualificazione energetica e messa in sicurezza. In proposito, invita i colleghi a sostenere la mozione a sua prima firma che propone di stabilizzare l'*ecobonus* fino al 2020.

Conclude l'illustrazione con l'articolo 5, che quantifica in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 l'onere derivante dalle misure contenute nel presente disegno di legge.

Il senatore [SCALIA](#) (PD), relatore, dopo essersi rimesso alla relazione del collega Girotto, propone, anche in considerazione dei numerosi soggetti interessati dal provvedimento, lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

Concorda la Commissione.

La presidente [PELINO](#) sollecita i Gruppi a segnalare entro la prossima settimana i soggetti da coinvolgere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SULLA SITUAZIONE DELLA FINCANTIERI A MONFALCONE*

La senatrice [EASIOLO](#) (PD) prende la parola per segnalare la situazione dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, oggetto di un provvedimento di sequestro da parte del tribunale di Gorizia. In conseguenza di tale decisione, infatti, il gruppo industriale, ritenendo strategiche le quattro aree interessate, è stato costretto a sospendere lo svolgimento dell'intero ciclo produttivo.

In conclusione, nell'evidenziare le possibili conseguenze economiche di tale vicenda, anche a fronte di contratti in essere e di tempistiche da rispettare, ritiene sia opportuno sollecitare un interessamento del Ministero dello sviluppo economico.

La Presidente [PELINO](#) condivide la sollecitazione della senatrice Fasiolo.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI  
SUI DISEGNI DI LEGGE N. 762 E CONNESSI (ORARI ESERCIZI COMMERCIALI)*

La presidente [PELINO](#) comunica che, nell'ambito dell'audizione informale in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, ha depositato un documento che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari della documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame dei provvedimenti in titolo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

# 1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 68 (ant.) del 02/07/2015

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 68**  
**GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2015**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[CONSIGLIO](#)**

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30*

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 762 E 1629 (ORARI ESERCIZI  
COMMERCIALI)*



# **1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 69 (pom.) del 02/07/2015**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**  
**Riunione n. 69**  
**GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2015**

*Presidenza della Vice Presidente*  
[PELINO](#)

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 762 E 1629 (ORARI ESERCIZI  
COMMERCIALI)*

# **1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 71 (ant.) del 09/07/2015**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 71**  
**GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2015**

Presidenza del Presidente  
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 762 E 1629 (ORARI ESERCIZI  
COMMERCIALI)

# **1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 72 (pom.) del 09/07/2015**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 72**  
**GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2015**

Presidenza della Vice Presidente  
[PELINO](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 762 E 1629 (ORARI ESERCIZI  
COMMERCIALI)

## 1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 159 (pom.) del 14/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2015  
159ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente  
[PELINO](#)

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

IN SEDE REFERENTE

**(762) CASTALDI ed altri. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali**

**(1629) Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

- e voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) riferisce brevemente sulle audizioni svolte nelle scorse settimane in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge n. 1629, già approvato dalla Camera dei deputati, che ritiene equilibrato e rispettoso delle diverse esigenze in gioco.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) propone, inoltre, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di martedì 21 luglio.

Conclude sollecitando una riflessione in merito alla possibilità, anche alla luce dell'*iter* seguito alla Camera dei deputati, che l'esame delle proposte in titolo prosegua in sede deliberante.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), a nome del proprio Gruppo, dichiara di condividere la proposta del relatore in merito al termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno e preannuncia un orientamento favorevole circa l'eventuale riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)) chiede di posticipare almeno a giovedì 23 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti, ritenendo opportuno che l'*iter* dei disegni di legge in esame prosegua all'inizio del mese di agosto.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (LN-Aut) non ritiene problematica l'adozione del termine per la presentazione degli emendamenti indicato dal senatore Luigi Marino, tuttavia ricorda l'importanza di procedere speditamente nell'esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [ASTORRE](#) (PD), relatore, alla luce del dibattito, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 1629, adottato a base dell'esame, a giovedì 23 luglio alle ore 12.

Conviene la Commissione.

La presidente [PELINO](#) ricorda il lungo e approfondito lavoro svolto presso l'altro ramo del Parlamento e, anche alla luce delle esigenze emerse nel corso delle audizioni svolte, auspica una rapida conclusione dell'*iter* dei disegni di legge in esame.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1836 (AREE INDUSTRIALI DISMESSE)*

La presidente [PELINO](#) comunica che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione svolgerà, al termine della seduta, l'audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana consorzi enti industrializzazione (FICEI). Informa quindi che la documentazione che sarà acquisita nel corso dell'audizione informale sarà resa disponibile per la

pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari della documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

# 1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 164 (pom.) del 30/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015  
**164ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione per l'anno 2015 delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le risorse disponibili del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ([n. 193](#))**

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [FISSORE](#) (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, emanato ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con cui si è previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori. Il citato articolo 148 stabilisce che le entrate in questione possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative individuate di volta in volta con decreto del Ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto all'utilizzo in via ordinaria delle entrate provenienti dalle sanzioni pecuniarie irrogate alle imprese regolate. In tal senso il decreto legge n. 207 del 2008 ha introdotto un sistema di parziale autofinanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, stabilendo che una quota degli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste nei

casi di violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali sleali - irrogate dall'Autorità nell'anno 2008 e negli anni successivi (fino a 50.000 euro per ciascuna sanzione) siano versati sul conto di tesoreria intestato all'Autorità. Questo sistema di utilizzo in via ordinaria è stato periodicamente affiancato da forme di prelievo straordinario.

Il Ministero dello sviluppo economico ha ad oggi richiesto - e ottenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - la riassegnazione nel proprio stato di previsione dell'importo complessivo di euro 11 milioni circa, corrispondente alle sanzioni acquisite all'entrata e disponibili quali residui 2014, nonché alle sanzioni affluite nel periodo 1° gennaio 2015 -13 marzo 2015. La relazione del Governo avverte che "le ulteriori sanzioni che sono successivamente affluite all'entrata (4.374.000,00 euro circa) e la serie storica delle sanzioni affluite all'entrata negli anni precedenti attestano versamenti di gran lunga superiori all'importo di 25 milioni di euro necessario per dare copertura agli interventi da finanziare nel 2015 e non differibili". Il Ministero ha pertanto programmato iniziative a vantaggio dei consumatori per l'importo di 25 milioni di euro da finanziare man mano che le risorse verranno riassegnate e si renderanno effettivamente disponibili. Le linee di azione per tali iniziative a vantaggio dei consumatori, secondo la relazione governativa, prevedono che la ripartizione e le tipologie di iniziative finanziate tengano conto dell'esperienza maturata con l'attuazione delle precedenti ripartizioni e ripropongono in gran parte, "con le opportune integrazioni ed i necessari miglioramenti ed aggiornamenti, iniziative positivamente valutate a suo tempo e già consolidate anche nei loro risultati, per dare alle stesse stabilità nel tempo".

Riferisce quindi in dettaglio sulle iniziative individuate dallo schema di decreto in titolo: all'articolo 2 si assegna la somma di 3 milioni di euro per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti, anche in adempimento degli obblighi europei in materia; l'articolo 3 assegna la somma di 4 milioni di euro per garantire il supporto e l'assistenza tecnica necessari alle attività del Ministero dello sviluppo economico e del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) finalizzate a promuovere i diritti e le opportunità per i consumatori concesse dalla legislazione nazionale ed europea e l'assolvimento di obblighi europei in materia di tutela del consumatore. Con l'articolo 4, si assegna la somma di 4,5 milioni di euro alla realizzazione di iniziative dirette a facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza degli strumenti di tutela previsti dal codice del consumo, da attuarsi da parte delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice, preferibilmente in forma aggregata; all'articolo 5 si prevede l'assegnazione alle regioni della somma complessiva di 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi mirati all'informazione, all'educazione e all'assistenza a favore dei consumatori e utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie. La somma viene ripartita in larga parte in base alla popolazione residente come rilevata nell'ultimo censimento del 2011, fatta salva una quota attribuita in misura uguale a tutte le regioni.

L'articolo 6, in coerenza con gli impegni già assunti in proposito dal Governo, destina la somma di 3,5 milioni di euro a rifinanziare un'iniziativa - già finanziata in precedenza per 7,6 milioni sulla base della ripartizione del 2010 - volta a favorire una restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze prescritte e nel limite delle relative somme versate all'entrata per effetto delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti, tenuto conto delle successive modifiche delle norme in materia di prescrizione e delle possibili conseguenti carenze di informazione agli interessati. Riferisce, infine, in merito all'articolo 7, che provvede alla copertura della spesa.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) sottolinea l'esigenza di un approfondimento, sollecitando il rinvio dell'espressione del parere.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato il termine entro cui la Commissione è chiamata a esprimersi, ritiene preferibile non differire ad altra seduta il voto.



Conviene la Commissione.

Previe dichiarazioni di astensione dei senatori [PETROCELLI](#) (M5S) e [PELINO](#) (FI-PdL XVII), a nome dei rispettivi Gruppi e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore, [TOMASELLI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, il quale detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa. Al provvedimento d'urgenza, originariamente composto da 24 articoli, suddivisi in cinque Titoli, la Camera dei deputati ha apportato modifiche, introducendovi anche alcuni articoli aggiuntivi, tra cui l'articolo 21-*octies*, che interviene sulla questione dell'Ilva di Taranto. Dopo aver brevemente riferito sui contenuti del decreto-legge, si sofferma su tale articolo, che reca il medesimo contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015.

Si prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione a ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La disciplina in esame è volta ad ampliare quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012 per gli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, e segnatamente per l'ILVA di Taranto. La disposizione prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodo massimo di dodici mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestro subordinatamente alla presentazione, entro 30 giorni, di un piano contenente le misure aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori sull'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. Il piano deve essere comunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro ed è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo. Ricorda inoltre che la descritta disciplina si applica anche ai provvedimenti di sequestro già adottati dalla magistratura al 4 luglio 2015, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 92 del 2015.

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il senatore [GIROTTO](#) (M5S) si esprime criticamente sulle disposizioni concernenti l'impianto ILVA di Taranto che, a suo avviso, interferiscono con il lavoro della magistratura e non sono in grado di

risolvere le varie problematiche in campo. Dopo aver fatto riferimento al nuovo piano contenente ulteriori misure di sicurezza, da presentare entro la prima settimana di agosto, ricorda l'entità delle risorse necessarie per i lavori di adeguamento dell'impianto siderurgico alle prescrizioni AIA e le difficoltà incontrate dai magistrati di Milano per recuperare i capitali (1,2 miliardi di euro) sequestrati alla famiglia Riva e attualmente depositati in Svizzera. Segnala poi che il gruppo Arcelor Mittal, in considerazione delle difficoltà in cui versa il polo industriale, mostra sempre meno interesse per un eventuale intervento economico.

Si sofferma poi sulle disposizioni dell'articolo 1 relative all'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili all'atto di presentazione della domanda di concordato in bianco. Nel ricordare che in passato la materia fallimentare è stata oggetto di diversi interventi normativi, riterrebbe necessaria una preliminare indagine che verificasse se l'ampliamento del beneficio della prededuzione in favore degli intermediari finanziari abbia stimolato l'erogazione di nuova finanza alle imprese in crisi.

Dopo aver citato la recente Relazione annuale della Banca d'Italia nella parte relativa al ricorso al concordato preventivo, manifesta il timore che l'estensione del perimetro della finanza prededucibile possa comportare la riduzione delle risorse disponibili in sede di riparto e che la modifica dell'articolo 182-*quinquies* della legge fallimentare possa incentivare il ricorso allo strumento del concordato in bianco. Invita quindi a considerare l'opportunità che la nuova norma venga accompagnata da una rigorosa attività di monitoraggio, magari proprio da parte della Banca d'Italia, per una sua eventuale modifica dopo due o tre anni di applicazione.

Richiama quindi brevemente il contenuto dell'articolo 2, del decreto legge che ritiene condivisibile, e dell'articolo 3, sul quale invece manifesta perplessità. Nutre infatti il dubbio che la possibilità di effettuare proposte concordatarie alternative si possa tradurre in una violazione del diritto di proprietà e paventa il rischio che, essendo le banche i soggetti più strutturati per presentare delle proposte concorrenti, proprio queste possano assumere il controllo delle aziende in crisi.

Il presidente [MUCCHETTI](#), interviene incidentalmente per rispondere al senatore Girotto, ritenendo infondato il rischio da questi paventato, che le banche possano porsi l'obiettivo di sottrarre l'azienda agli imprenditori in difficoltà, in quanto ciò costituirebbe un onere non vantaggioso per le banche stesse.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e risulta approvata.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1629) *Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

**(762) *CASTALDI ed altri. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali***

**- voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 1629, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto delle iniziative in titolo. Tali emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

***(1110) PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***

***(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space***

***(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il senatore TOMASELLI, relatore, anche a nome dell'altro relatore, senatrice Pelino, propone di rinviare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al nuovo testo dei relatori per i disegni di legge in titolo, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso, già fissato per le ore 12 di venerdì 31 luglio, alle ore 12 del 10 settembre.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1629](#)

Art. 1

**1.1**

[LUIGIMARINO](#), [LANGELLA](#), [DLBIAGIO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**1.2**

[CONSIGLIO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. All'articolo 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d-bis*) del comma 1, è abrogata;

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Le Regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria, adottano un piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di cui al comma 1, che preveda l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio».

c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nel piano, adottato ai sensi del comma 4, sono individuati i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono le domeniche del mese di dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

4-ter. Le Regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni del presente articolo entro 1 gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-quater. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i piccoli esercizi commerciali ubicati nelle località turistiche e nei piccoli comuni montani, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività commerciali balneari e alle attività connesse, per i quali l'orario di apertura e chiusura non è soggetto ad alcun obbligo».

**1.3**

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, la lettera *d-bis*) è abrogata.

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: «e delle chiusure degli esercizi commerciali» fino a: «presente legge, e»;

b) all'articolo 3, sopprimere il comma 2.

**1.4**

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),  
[STEFANO](#), [URAS](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a) capoverso *d-bis*) sostituire l'alea con il seguente: «il rispetto degli orari di apertura e di chiusura e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni»;

b) alla lettera b) sostituire il capoverso *1-bis* con il seguente:

«1-bis. Ciascun comune può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori, sostituire fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura domenicale o festiva».

**1.5**

## CONSIGLIO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) al comma 1, la lettera d-bis), è abrogata.*

*Conseguentemente:*

*1) al medesimo comma, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis;*

*2) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: «ferme restando le disposizioni» fino a «come modificato dall'articolo 1, della presente legge», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».*

### **1.6**

## GAMBARO

*Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire il capoverso d-bis), con il seguente:*

*«d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei giorni qualificati come festività nazionali e locali».*

### **1.7**

## CONSIGLIO

*Al comma 1, lettera a), capoverso d-bis), alinea, sostituire le parole da: «, l'obbligo» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «per un massimo di dodici domeniche l'anno»;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):*

*a) sopprimere il capoverso comma l-bis;*

*b) dopo il capoverso comma l-ter, aggiungere il seguente:*

*«l-quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la chiusura immediata dell'esercizio commerciale e il ritiro delle autorizzazioni e delle licenze di attività, nonché il divieto per la stessa ragione sociale di avviare attività analoghe per un periodo di tre anni dalla chiusura».*

### **1.8**

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

*Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso «1-bis».*

### **1.9**

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

*Al comma 1 lettera b) sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

*«1-bis. Ciascun comune può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori, sostituire fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura domenicale o festiva».*

### **1.10**

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

*«1-bis. Ciascun comune può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sostituire fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, purché in giornate domenicali e/o festive.»*

### **1.11**

## GAMBARO

*Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire il capoverso comma 1-bis, con il seguente:*

*«1-bis Ciascun comune può sostituire ? sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti ? fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1, con un pari numero di giorni di chiusura».*

### 1.12

#### [SUSTA](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis. con il seguente:*

«1-bis. Ciascun esercente commerciale può sostituire i giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui al comma 1, lettera d-bis), con un pari numero di giorni di chiusura, da comunicare al comune competente per territorio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Le giornate di chiusura obbligatoria individuate in deroga alle prescritte disposizioni possono essere liberamente modificate nel corso dell'anno, previa apposita e tempestiva comunicazione al comune da inviare almeno due mesi prima della data che si intende sostituire».

### 1.13

#### [LUIGIMARINO, LANGELLA, DI BIAGIO](#)

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. Ciascun esercente commerciale può liberamente derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis), fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione scritta, anche di tipo elettronico, al Dipartimento Commercio del Comune di appartenenza entro il 30 novembre di ogni anno con l'indicazione delle giornate oggetto di deroga. È possibile comunicare eventuali modifiche all'elenco delle giornate oggetto di deroga, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno per il quale si intende esercitare la deroga, nelle stesse modalità previste».

### 1.14

#### [SUSTA](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «di vendita al dettaglio» con la seguente: «commerciale».*

### 1.15

#### [DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

*Alla lettera b), capoverso 1-bis sopprimere la parola: «liberamente»*

### 1.16

#### [CONSIGLIO](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: «fino ad un massimo» con le seguenti: «per un minimo».*

### 1.17

#### [GALIMBERTI](#)

*Al comma 1 lettera b) capoverso «1-bis»,sostituire la parola: «sei» con la seguente: «otto».*

### 1.18

#### [TOMASELLI, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, SCALIA, VALDINOSI](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria,» inserire le seguenti: «anche in modo differenziato nel caso in cui lo stesso operi con più punti di vendita, »*

### 1.19

#### [LUIGIMARINO, LANGELLA, DI BIAGIO](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria,» inserire le seguenti: «anche in modo differenziato nel caso in cui lo stesso operi con più punti di vendita, »*

### 1.20

#### [SUSTA](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: «secondo termini e modalità» fino alla fine del capoverso.*

### 1.21

#### [GALIMBERTI](#)



*Al comma 1 lettera b) capoverso «1-bis.» dopo le parole: «sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani» inserire le seguenti: «e le organizzazione di rappresentanza delle imprese e dei settori interessati».*

**1.22**

[PERRONE](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani» inserire le seguenti: «e le organizzazioni maggiormente rappresentative del commercio».*

**1.23**

[DE.PETRIS](#), [GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),  
[STEFANO](#), [URAS](#)

*Alla lettera b), capoverso «1-bis» dopo le parole: «sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani» inserire le seguenti: «nonché assicurando il massimo coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori».*

**1.24**

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché ricadenti in giornate domenicali o festive».*

**1.25**

[SUSTA](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora egli eserciti la sua attività in diversi punti vendita, anche nello stesso comune, può indicare, ai sensi del periodo precedente, giorni di chiusura differenti in relazione a ciascuno di essi.».*

**1.26**

[LUIGI.MARINO](#), [LANGELLA](#), [DI.BIAGIO](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In attesa dell'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, l'esercente comunica le giornate di deroga alla chiusura, con riferimento ad ogni punto vendita, mediante comunicazione scritta da inviare, anche in formato elettronico, al Comune ove è situato l'esercizio commerciale».*

**1.27**

[TOMASELLI](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [SCALIA](#), [VALDINOSI](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In attesa dell'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, l'esercente comunica le giornate di deroga alla chiusura, con riferimento ad ogni punto vendita, mediante comunicazione scritta da inviare, anche in formato elettronico, al Comune ove è situato l'esercizio commerciale».*

**1.28**

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#)

*Dopo il comma 1, lettera b, capoverso «1-bis» inserire il seguente:*

*«1-bis. 1. ? I comuni classificati montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) possono deliberare ulteriori giorni di chiusura obbligatoria domenicale o festiva fino ad un massimo di quindici giorni all'anno».*

**1.29**

[CERONI](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «1-ter».*

**1.30**

[TOMASELLI](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [SCALIA](#), [VALDINOSI](#)

*Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:*

*«1-ter. Le tipologie di attività commerciali diverse dalla vendita al dettaglio in sede fissa, le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di*

chiusura domenicale, festiva o di mezza giornata infrasettimanale».

### 1.31

[LUIGIMARINO](#), [LANGELLA](#), [DLBIAGIO](#)

*Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:*

«1-ter. Le tipologie di attività commerciali diverse dalla vendita al dettaglio in sede fissa, le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale, festiva o di mezza giornata infrasettimanale».

### 1.32

[LUIGIMARINO](#), [LANGELLA](#), [DLBIAGIO](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:*

«1-ter. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli esercizi che svolgono un'attività commerciale di cui all'art. 12 dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, ubicate nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva o di mezza giornata infrasettimanale.»

### 1.33

[SUSTA](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter., premettere le seguenti parole:* «Le tipologie di attività commerciali diverse dalla vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa, di cui al Titolo VI del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.»

### 1.34

[CONSIGLIO](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole:* «del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114,» *inserire le seguenti:* «i piccoli esercizi commerciali ubicati nelle località turistiche e nei piccoli comuni montani».

### 1.35

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

*Al comma 1) lettera b) capoverso «1-ter») dopo le parole:* «alimenti e bevande» *inserire le seguenti:* «di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287,»

### 1.36

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:*

«1-quater. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel disciplinare con proprie leggi gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, possono prevedere la chiusura domenicale e festiva con facoltà di deroga, tenendo conto delle peculiarità socio-culturali, ambientali e dell'attrattività turistica dei propri territori e bilanciando i diversi interessi costituzionalmente rilevanti, ivi compreso l'imprescindibile rispetto dei diritti fondamentali delle persone-lavoratori in tutte le sue esplicazioni, nonché nel rispetto dei vincoli comunitari».

### 1.37

[CONSIGLIO](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-quater. Ciascuna Regione può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, individuare fino ad un massimo di ulteriori 48 giorni festivi di chiusura obbligatoria rispetto a quelli individuati al comma 1».

### 1.38

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-ter» aggiungere il seguente:*

«1-quater. Ciascuna regione può individuare, per ragioni e caratteristiche socioeconomiche e



territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, fino ad un massimo di ulteriori 12 giorni festivi di chiusura obbligatoria rispetto a quelli già individuati al comma 1, lettera *d-bis*).».

**1.39**

[DE.PETRIS](#), [GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),  
[STEFANO](#), [URAS](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**1.40**

[LUIGIMARINO](#), [LANGELLA](#), [DLBIAGIO](#)

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 2

**2.1**

[SUSTA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**2.2**

[LUIGIMARINO](#), [LANGELLA](#), [DLBIAGIO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**2.3**

[CERONI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**2.4**

[LUIGIMARINO](#), [LANGELLA](#), [DLBIAGIO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. ? 1. Ciascun comune ha il compito di controllare e verificare il rispetto delle giornate di chiusura degli esercizi commerciali, individuate dagli imprenditori ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

2. Le regioni, in coordinamento con i comuni, possono predisporre un piano per una pianificazione territoriale e urbanistica che garantisca un equilibrato e armonico assetto del territorio, identificando le polarità commerciali presenti e da sviluppare, definendo le linee di indirizzo da seguire per migliorare i servizi al consumatore anche attraverso una loro migliore integrazione e coordinamento con le esigenze del territorio e dei cittadini. Tale piano può contenere anche orientamenti per gli operatori, finalizzati a promuovere la più ampia e costante fruibilità, in tutti i giorni dell'anno, dei servizi commerciali e artigianali, e un'offerta complessiva nel territorio in grado di aumentarne l'attrattività, ma non può contenere disposizioni che derogano alla disciplina degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali prevista dall'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni, come modificato dalla presente legge.

3. Il piano territoriale di cui al comma precedente è adottato dalle regioni nel rispetto dei principi di semplificazione e di liberalizzazione delle attività commerciali cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

**2.5**

[GAMBARO](#)

*Nella rubrica e ovunque ricorra nell'articolo, sopprimere la parola: «territoriali».*

**2.6**

[DE.PETRIS](#), [GAMBARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),  
[STEFANO](#), [URAS](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) nella rubrica sopprimere la parola: «territoriali»;

b) *al comma 1, dopo le parole: «in particolare nelle aree metropolitane,» inserire le seguenti: «nonché nell'ambito dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali» e dopo le parole: «predisporre accordi» sopprimere la parola: «territoriali»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «i comuni predispongono un documento informativo» inserire le seguenti: «mediante supporto informatico e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente»;*

d) *al comma 6, dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «d'intesa con l'ANCI regionale».*

#### **2.7**

[GIROTTI, CASTALDI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «comuni contigui» inserire le seguenti: «nonché nell'ambito dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali e».*

#### **2.8**

[GAMBARO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «comuni contigui» inserire le seguenti: «nonché nell'ambito dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali».*

#### **2.9**

[PERRONE](#)

*Al comma 3 dopo le parole: «organizzazioni locali» aggiungere le seguenti: «maggiormente rappresentative».*

#### **2.10**

[PERRONE](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «dei lavoratori dipendenti» con le seguenti: «delle rappresentanze sindacali territorialmente competenti».*

#### **2.11**

[DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

*Al comma 3 sopprimere la seguente parola: «dipendenti».*

#### **2.12**

[GAMBARO](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «un documento informativo» inserire le seguenti: «mediante supporto informatico e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente».*

#### **2.13**

[GIROTTI, CASTALDI](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «un documento informativo» inserire le seguenti: «, su supporto informatico e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente,».*

#### **2.14**

[SUSTA](#)

*Sopprimere il comma 5.*

#### **2.15**

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 5, nel primo periodo, sostituire le parole da: «le regioni e i comuni possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «pur nel rispetto del principio della libera concorrenza, le regioni e i comuni possono stabilire attività di promozione e pubblicizzazione dei suddetti accordi territoriali».*

#### **2.16**

[PERRONE](#)

*Al comma 6, alinea, dopo le parole: «organizzazioni regionali» aggiungere la seguente: «maggiormente».*

#### **2.17**

[GAMBARO](#)

*Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d'intesa con l'ANCI regionale».*

## 2.18

[CERONI](#)

*Al comma 6, sopprimere la lettera b).*

## 2.19

[MARINELLO, LUIGI MARINO](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli esercizi pubblici e privati i cui orari sono disciplinati dalla normativa regolatoria di settore».

Art. 3

## 3.1

[LUIGI MARINO, LANGELLA, DI BIAGIO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 3.2

[GAMBARO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

1. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sindaco definisce, inoltre, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, in determinate zone del territorio comunale, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari. Inoltre, sulla base delle medesime esigenze, il sindaco può altresì limitare la vendita di determinate categorie merceologiche, delimitandone gli orari, in determinate zone del territorio comunale".

2. La mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da parte dell'autorità competente di cui al comma 7 del medesimo articolo 22».

## 3.3

[DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sindaco coordina e riorganizza, inoltre, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, artigianali e industriali, in determinate zone del territorio comunale, qualora documentate esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari. Inoltre, sulla base delle medesime esigenze, il sindaco può altresì limitare la vendita di determinate categorie merceologiche, delimitandone gli orari, in determinate zone del territorio comunale"».

## 3.4

[CONSIGLIO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», inserire le seguenti: «e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e di pubblico esercizio e dei lavoratori dipendenti.»;*

## 3.5

[CASTALDI, GIROTTO](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ragione delle medesime esigenze, il sindaco può altresì limitare la vendita di determinate categorie merceologiche, delimitando ne gli orari, in determinate zone del territorio comunale.»*

### 3.6

#### CONSIGLIO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità e recidiva,» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000 e».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

### 3.7

#### GALIMBERTI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sia stata commessa per» inserire le seguenti: «più di».*

Art. 4

### 4.1

#### LUIGIMARINO, LANGELLA, DLBIAGIO

*Sopprimere l'articolo.*

### 4.2

#### DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

a) nella rubrica, dopo la parola: «al dettaglio» aggiungere le seguenti: «e dei Comuni aderenti agli Accordi»;

b) al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nonché in favore dei Comuni, sottoscrittori degli accordi non vincolanti, ai fini dell'attuazione della presente legge».

### 4.3

#### GAMBARO

*Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei Comuni aderenti agli Accordi»;*

### 4.4

#### GAMBARO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in favore dei Comuni, sottoscrittori degli accordi non vincolanti, ai fini dell'attuazione della presente legge»*

### 4.5

#### CASTALDI, GIROTTO

*Al comma 2 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni», e sostituire le parole: «dal 2015» con le seguenti: «dal 2016», nonché, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».*

*Conseguentemente, il comma 6, è sostituito dal seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

### 4.6

#### CASTALDI, GIROTTO

*Al comma 2 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«*b-bis*) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 al 2020, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».

#### 4.7

[BUEMI, FAUSTO.GUILHERME.LONGO, BERGER](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei regimi semplificati di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge 11 marzo 2014, n. 23, le microimprese che non risultino destinatarie dei contributi di cui alla lettera *a*) del comma 3 sono esentate dall'obbligo di effettuare o accettare pagamenti esclusivamente tramite moneta elettronica, in attuazione del decreto-legge n. 179/2012 e successive modificazioni».

#### 4.8

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 4 dopo le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «e le organizzazione di rappresentanza delle imprese e dei settori interessati».*

#### 4.9

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 5 dopo le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «e le organizzazione di rappresentanza delle imprese e dei settori interessati».*

#### 4.0.1

[CASTALDI, GIROTTO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art.4-bis

1. Al fine di promuovere le microimprese operanti nel settore dell'artigianato, per le spese documentate, relative ad interventi di recupero, ristrutturazione e valorizzazione di botteghe, laboratori e locali situati nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è riconosciuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per ciascun immobile.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2016 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

*a)* quanto a 10 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

*b)* quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### 4.0.2

[CASTALDI, GIROTTO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, nonché gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ogni impresa

rientrante nella definizione di "esercizi di vicinato" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, può decidere il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni.

2. Agli esercizi di cui al comma 1 non si applicano le norme vigenti che stabiliscono obblighi preventivi di comunicazione all'amministrazione, poteri amministrativi o limiti di qualunque tipo inerenti alle facoltà disciplinate dal medesimo comma 1.».

# 1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 166 (pom.) dell'08/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2015  
**166ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MUCCHETTI](#)

*La seduta inizia alle ore 16.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [MUCCHETTI](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa: domani, mercoledì 9 settembre, alle ore 8, si svolgerà, congiuntamente con la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, in sede di Uffici di Presidenza congiunti, l'audizione informale dell'amministratore delegato di ENI S.p.A. sulla recente scoperta di un nuovo giacimento di gas in Egitto e sull'impatto che potrà avere sulle strategie industriali del gruppo.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dell'atto n. 199, schema di decreto ministeriale per l'autorizzazione di spesa per le ricerche di politica industriale, e dell'atto n. 201, schema di decreto legislativo recante correttivi al recepimento della direttiva in materia efficienza energetica. L'ordine del giorno sarà inoltre integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2017, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori.

Comunica che la prossima settimana riprenderà il ciclo di audizioni informali, già programmate, connesse all'esame del disegno di legge n. 1836 in materia di aree industriali dismesse, con l'audizione dell'ANCI, nel pomeriggio di martedì 15, e della Conferenza delle Regioni, nel pomeriggio di giovedì 17.

Segnala infine che nelle prossime settimane potranno essere programmate audizioni dei nuovi vertici



della Cassa depositi e prestiti e del GSE.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIROTTO](#) (*M5S*) chiede che il Ministro dello sviluppo economico riferisca in Commissione relativamente alla riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica.

Inoltre sollecita l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1950 sulla *class action*, già approvato dalla Camera dei deputati, e la ripresa dell'esame dei distinti provvedimenti in materia di compravendita di oro, pietre e oggetti preziosi usati, identificazione di metalli preziosi, imprese artigiane e attività subacquee e iperbariche.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) concorda con la sollecitazione del senatore Giroto per quanto riguarda i provvedimenti sulle attività subacquee e iperbariche.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il disegno di legge n. 1950 sulla *class action* è stato assegnato alle Commissioni riunite giustizia e industria e che, conseguentemente, le convocazioni devono essere concordate con l'altra Commissione; assicura che, a tal fine, prenderà contatto con il presidente Palma. Quanto alla riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, nell'invitare il senatore Giroto a valutare l'opportunità di presentare una interrogazione con risposta in Commissione, assicura che prenderà comunque contatti con il Ministero dello sviluppo economico.

Relativamente ai provvedimenti sulle attività subacquee e iperbariche, ricorda che non sono ancora pervenuti alcuni pareri obbligatori, che saranno sollecitati.

Ricorda poi lo stato dell'*iter* degli altri provvedimenti indicati dal senatore Giroto.

Infine, con riferimento alle Zone Economiche Speciali, avverte che, oltre al disegno di legge n. 894 riguardante Gioia Tauro, assegnato alle Commissioni industria e finanze, sono stati presentati, sia da parte di Consigli regionali che da parte di singoli senatori, diversi disegni di legge di analogo tenore riguardanti altre zone del Paese. Preannuncia dunque che si farà parte attiva affinché la materia, che coinvolge la competenza della Commissione industria, venga trattata in maniera organica.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(1629\)](#) ***Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

[\(762\)](#) ***CASTALDI ed altri. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di***



***disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali***

**- voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) chiede che l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1629 sia rinviato.

Il relatore [ASTORRE](#) (*PD*) condivide la richiesta del senatore Di Biagio e, secondo una ragionevole programmazione dei lavori, propone che martedì 15 settembre si proceda all'illustrazione degli emendamenti e che mercoledì, se saranno stati espressi i necessari pareri delle altre Commissioni, ne sia avviata la votazione.

La Commissione conviene.

***INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO***

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della settimana corrente è integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dell'atto n. 199, recante il "Programma di utilizzo per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale", per il quale il parere al Governo deve essere reso entro il 28 settembre.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## 1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 169 (pom.) del 16/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015  
169ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[MUCCHETTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(1110) PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana**

**(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space**

**(1544) TOMASELLI ed altri.- Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti ordini del giorno ed emendamenti al nuovo testo dei relatori per i disegni di legge in titolo, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso, che

sono pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore [TOMASELLI](#) (*PD*), relatore, ricorda brevemente il contenuto del nuoto testo dei relatori, soffermandosi sulle principali novità introdotte, che riguardano in particolare il procedimento di nomina del consiglio di amministrazione dell'ASI e del suo presidente, nell'ambito del quale è previsto un ruolo preminente del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Dopo aver sottolineato l'importanza della ricerca per il settore dell'aerospazio, cui si vuole garantire un maggior collegamento con la produzione industriale, ricorda il carattere interdisciplinare del settore che il provvedimento intende valorizzare con l'esplicito coinvolgimento di diversi Ministeri nel Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

La senatrice [PELINO](#) (*FI-PdL XVII*), relatrice, nel condividere l'intervento che l'ha preceduta, in particolare per la parte relativa al coinvolgimento di diversi Ministeri, auspica che il provvedimento possa, in prospettiva, garantire certezza e continuità ai finanziamenti al settore dello spazio e dell'aerospazio, che più di altri ha bisogno di programmare la propria attività.

In conclusione, ribadisce l'importanza che il provvedimento concluda rapidamente il suo *iter*, sul quale auspica un generale consenso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-AEcT*), dopo aver espresso il proprio favore sul testo in esame, che, a suo parere, contribuisce a colmare un grave *deficit* di indirizzo politico sulla materia in oggetto, illustra gli emendamenti 2.6 e 2.13, entrambi volti ad allineare la realtà italiana ad altre esperienze europee. In particolare, l'emendamento 2.6 mira a destinare alla ricerca libera una percentuale del totale degli investimenti pubblici indicati dalla lettera *h*), al netto della quota italiana di partecipazione all'ESA, non inferiore al 10 per cento.

L'emendamento 2.13 intende invece istituire il Consiglio di esperti per le politiche aerospaziali (CEPA) come organismo indipendente di consulenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1629) *Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

**(762) *CASTALDI ed altri. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali***

**- voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passa alla illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1629, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 luglio.

Il senatore **Luigi MARINO** (*AP (NCD-UDC)*), illustra gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1629, del quale dichiara di non comprendere la *ratio* e che egli giudica sbagliato, in quanto, a suo parere, introduce restrizioni all'esercizio delle attività commerciali.

Conferma la sua posizione a favore delle liberalizzazioni in essere e ricorda poi i dati forniti da Unioncamere, che testimoniano un calo delle vendite, nel periodo che va dall'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011 al 2014, sia per la grande distribuzione che per le piccole attività tradizionali, e di contro un considerevole aumento della vendita ambulante.

Ritiene che un'economia sana sia caratterizzata, nel settore del commercio, ma non solo, dalla contestuale presenza di imprese di diverse dimensioni, realizzando una situazione di equilibrio idonea a tutelare gli interessi del consumatore.

Cita poi la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla liberalizzazione in materia di orari e di giorni di apertura degli esercizi commerciali sollevate da diverse Regioni italiane e che si è espressa favorevolmente sul principio di liberalizzazione, che favorisce la creazione di un mercato più aperto all'ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore.

Ricorda anche la posizione dell'Antitrust, secondo cui la reintroduzione di misure restrittive alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ostacolerebbe la competitività sul mercato.

Egli ritiene che il provvedimento sia stato presentato per tutelare i piccoli commercianti e i lavoratori; quanto ai primi, ritiene che le loro difficoltà non siano legate alle liberalizzazioni, ma alla vendita ambulante, di cui sono noti pregi (vicinanza e prezzi) e difetti (contraffazione e concorrenza sleale), e al forte sviluppo del commercio elettronico - sul quale il provvedimento non interviene - che nei prossimi anni in Italia raggiungerà le quote di mercato che oggi sono proprie di Stati Uniti e Gran Bretagna. Quanto invece alla tutela dei lavoratori, ricorda che in Italia ben tre milioni di lavoratori già lavorano nei giorni festivi e non sempre perché svolgano attività nel campo dei servizi essenziali. Critica poi le differenziazioni tra settori merceologici sancite dal disegno di legge n. 1629 e cita il caso del colosso svedese dei mobili IKEA, che potrà decidere di rimanere sempre aperto.

Ritiene che nel settore delle liberalizzazioni legate al commercio l'Italia sia all'avanguardia in Europa e che sarebbe un errore arretrare in materia, peraltro restituendo agli enti locali spazi di discrezionalità che annullerebbero l'elemento di uniformità sul territorio nazionale assicurato dalla disciplina vigente e comportando il rischio di perdere migliaia di posti di lavoro.

La proposta di modificare una disciplina così recente dovrebbe avere a proprio fondamento la verifica di un suo mancato funzionamento, che invece non risulta; fa inoltre notare la mancanza di un accordo all'interno della maggioranza.

Conclude invitando il Sottosegretario a far conoscere la posizione del Governo in proposito.

Il senatore **TOMASELLI** (*PD*), nell'evidenziare che il suo Gruppo ha presentato solo tre emendamenti, peraltro condivisi da altri Gruppi, ricorda che il provvedimento, dopo un lungo esame, è stato approvato con larghissima maggioranza alla Camera dei deputati e rappresenta un punto di equilibrio apprezzabile, anche se suscettibile di miglioramenti.

Non si tratta di abbandonare una logica di liberalizzazioni a favori di una logica dirigista: egli ritiene che il mercato, pur dotato di capacità di autoregolamentazione, debba avere un contesto normativo di riferimento, la cui responsabilità è in capo allo Stato. Preso atto dei risultati della liberalizzazione, valuta opportuno un intervento del legislatore che contenga elementi di riequilibrio a vantaggio della parte più debole del mercato, cioè quella degli esercizi di vicinato, interessati maggiormente dal

cambiamento delle abitudini e degli stili di vita dei cittadini, dall'apertura di numerosi centri commerciali e dalla crisi economica.

Conclude confermando l'intenzione del suo Gruppo di portare a compimento l'*iter* del provvedimento.

La senatrice [PELINO](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.21, 2.15, 3.7, 4.8 e 4.9 a prima firma del senatore Galimberti.

Il relatore [ASTORRE](#) (*PD*), relatore, nell'apprezzare le posizioni espresse dai colleghi, non ritiene che si debba tornare indietro sul terreno delle liberalizzazioni: ciò sarebbe peraltro reso impossibile dal cambiamento delle abitudini dei consumatori. Non considera dirimente una previa analisi consuntiva della disciplina in vigore, poiché essa sfortunatamente ha dispiegato i suoi effetti in anni di crisi; ritiene invece necessario apportare alcune modifiche e trovare un punto d'equilibrio, che, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, assicuri che l'attività economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale.

Il disegno di legge n. 1629 va considerato un segnale per i territori, che tiene conto delle esigenze dei piccoli commercianti e dei lavoratori e delle richieste di varie associazioni religiose.

Ricorda poi che la competenza in materia di orari di apertura non tornerà in capo a Regioni o Comuni - preannunciando il proprio parere contrario a emendamenti in tal senso - e valuta positivamente alcuni degli emendamenti presentati dal senatore Marino, volti a migliorare il provvedimento senza stravolgerlo.

Ricorda infine che il testo approvato dalla Camera deriva da disegni di legge di iniziativa parlamentare, riconducibili a Gruppi dei diversi schiarimenti, e di iniziativa popolare - quindi, a suo parere, non può essere invocato alcun vincolo di maggioranza - e che in prima lettura sono stati approvati a larghissima maggioranza.

Il sottosegretario Simona VICARI ricorda l'*iter* che il disegno di legge n. 1629, come appena ricordato derivante dall'approvazione in un testo unificato di diverse proposte di iniziativa parlamentare e di una iniziativa popolare, ha avuto presso l'altro ramo del Parlamento. Nel corso della prima lettura, il Governo si è inizialmente dichiarato contrario al provvedimento, coerentemente alla propria posizione favorevole ai processi di liberalizzazione, e nel corso dell'esame si è frequentemente rimesso alla Commissione. La necessità di modifiche a una disciplina così recente dovrebbe essere comunque valutata tenendo conto degli effetti derivati dalla disciplina stessa e dell'intervenuta giurisprudenza costituzionale. Proprio alla luce di quest'ultima, esprime perplessità in merito all'articolo 2 del disegno di legge, che rischia di rendere incerto il quadro normativo e che confligge con la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, sancita dalla Corte costituzionale. Non si dichiara contraria, in via di principio, a fissare alcuni giorni di chiusura, purché sia il legislatore statale a farlo e nella consapevolezza che non si tratterebbe di una misura risolutiva: i problemi che affliggono gli esercizi commerciali di minori dimensioni derivano piuttosto dalla diffusione del commercio elettronico - per il quale è opportuna un'apposita regolazione, anche fiscale, come preannunciato dal Governo - e dal fenomeno della contraffazione, che deve essere contrastato. Giudica inoltre positivamente le misure di sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, proposte dal disegno di legge, e ritiene fondamentale la valorizzazione del *made in Italy*, dell'artigianato e dei prodotti di qualità.

Conclude auspicando un esame condiviso delle proposte di modifica, chiedendo se la Commissione abbia valutato la possibilità di costituire un comitato ristretto, e in tempi compatibili con l'avvio dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Prende quindi la parola il presidente [MUCCHETTI](#) (*PD*), il quale sottolinea il rilievo di una politica della concorrenza sempre più incisiva, nella definizione della quale occorre temperare le molte,

diverse e legittime esigenze coinvolte. Dichiaro il proprio favore all'ipotesi di costituire un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti, da svolgere in tempi ragionevolmente rapidi, anche in considerazione dell'imminente trasmissione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, su cui la Commissione svolgerà un approfondito esame. Dopo aver ricordato come alla flessione registrata dalla grande distribuzione organizzata abbiano contribuito la crisi economica e il crescente numero di nuclei familiari poco numerosi, che hanno condotto a un maggior favore nei confronti degli esercizi di vicinato, rilevo come gli emendamenti presentati testimonino la ricerca di un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.

Alla senatrice [FISSORE](#) (PD) che osserva incidentalmente come già nei fatti la generalità degli esercizi commerciali chiuda almeno sei giorni l'anno, replica polemicamente il senatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)).

Dopo che i senatori [TOMASELLI](#) (PD) e [PELINO](#) (FI-PdL XVII) hanno dichiarato il favore dei rispettivi Gruppi alla costituzione di un comitato ristretto, il relatore [ASTORRE](#) (PD) propone di costituire un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1629.

La Commissione concorda con tale proposta.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi parlamentari a designare il proprio rappresentante nel comitato entro la giornata di domani, giovedì 17 settembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 707*

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) segnala che è assegnato alla Commissione, per l'esame in sede referente, il disegno di legge n. 707, recante "Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)", e comunica di aver ricevuto sollecitazioni ad avviarne l'esame.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'inserimento di tale iniziativa nell'ordine del giorno della Commissione sarà preso in considerazione, compatibilmente con l'andamento dei lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [1110](#), [1410](#), [1544](#)

**G/1110-1410-1544NT2/1/10**

[CONSIGLIO](#), [CROSIO](#)

Il Senato,

premessi che:

il comparto aerospaziale è strategico per l'economia italiana;

l'Italia è tra i *leader* mondiali nel settore della ricerca e dell'industria aerospaziale;

le attività aerospaziali hanno via via acquisito una rilevanza di primo ordine per l'economia dei Paesi industrializzati, avendo ricadute importanti in diversi settori tra cui quelli dell'ambiente, dei trasporti, delle telecomunicazioni, della sicurezza e della difesa;

ad ogni settore correlato a quello aerospaziale corrispondono diversi filoni di ricerca scientifica le cui conoscenze sono fondamentali per lo sviluppo tecnologico di servizi fruibili dai cittadini,

impegna il Governo:

ad incentivare e sostenere la ricerca scientifica nel settore aerospaziale e in quelli ad esso correlati al fine di incrementare e diffondere le conoscenze del mondo accademico al servizio dei settori di pubblica utilità.

**G/1110-1410-1544NT2/2/10**

[CONSIGLIO](#), [CROSIO](#)

Il Senato,

premessi che:

l'Unione europea sostiene lo spazio nell'ambito del programma di ricerca H2020 e dei programmi applicativi, Galileo per la navigazione e localizzazione satellitare e GMES per la fornitura di dati utili alle politiche di protezione dell'ambiente e della sicurezza;

l'applicazione di tali programmi alla realtà economica dei Paesi industrializzati ha molteplici risvolti, estendendosi, ad esempio, dall'astrofisica e cosmologia al monitoraggio dei cambiamenti climatici, alla sicurezza, alla difesa, al trasporto, alle telecomunicazioni e all'ambiente;

le politiche per lo spazio devono saper coniugare lo sviluppo della conoscenza scientifica con la necessità di mantenere sempre competitivo il comparto industriale che gravita intorno al settore;

è indispensabile quindi favorire un continuo scambio di conoscenze fra le università a livello europeo, al fine di realizzare un maggior coordinamento delle politiche industriali dello spazio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per favorire lo scambio di conoscenze fra le università europee ai fini di un maggior coordinamento delle politiche a favore della ricerca spaziale e del rafforzamento della competitività delle imprese di settore.

**G/1110-1410-1544NT2/3/10**

[PERRONE](#)

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato proposto dai Relatori per i disegni di legge nn. 1110, 1410, 1544 (NT2),

Premesso che:

le politiche aerospaziali risultano strategiche per l'economia italiana ciò nonostante le imprese aerospaziali italiane ad oggi affrontano differenti problematiche sotto il profilo commerciale nella ricerca di nuovi clienti difficoltà tecniche e di reperimento di materiali specifici, mancanza di continuità nell'acquisizione delle commesse e una conseguente difficoltà nella programmazione dei lavori;

le attività aerospaziali hanno una rilevanza primaria in diversi settori tra cui difesa, sicurezza, trasporti e telecomunicazioni nella ricerca di personale qualificato o di competenze tecniche specializzate, ad oggi le aziende si scontrano con la difficoltà di proporre un prodotto competitivo, dovuto soprattutto rispetto ai concorrenti dei paesi emergenti caratterizzati da minori costi di



manodopera, materie prime, e costi energetici;

la visibilità all'estero per le nostre PMI è percepita come un aspetto da incrementare per migliorare il posizionamento rispetto alla concorrenza attraverso la diffusione dell'informazione sulle potenzialità delle imprese e il supporto alla ricerca di clienti e partner esteri con una più intensa promozione di fiere del settore, missioni e incontri "BtoB", un supporto alla partecipazione a progetti a livello europeo e internazionale, la costituzione di una rete di centri di eccellenza o di cluster verticali, ossia di raggruppamenti di imprese con competenze complementari, per potersi presentare sul mercato con capacità industriali strutturate e competitive;

il settore aerospaziale è caratterizzato da diverse filiere e diversi settori di ricerca scientifica e proprio per l'importanza strategica che essi possono portare alla quotidianità di tutti i cittadini appare difficile ad oggi l'accesso sia al credito ordinario sia ai finanziamenti pubblici che possano supportare progetti di sviluppo tecnologico, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione;

per lo sviluppo e il consolidamento del settore risulta pertanto necessario la realizzazione di iniziative non solo all'estero, ma anche sul territorio, come ad esempio congressi, saloni, corsi di formazione, seminari di aggiornamento tecnologico, anche in partnership con Università e centri di ricerca, *key-players* internazionali e incontri tecnici;

importante la realizzazione di infrastrutture e la concessione di agevolazioni per le aziende che intendono investire, così come la promozione e il finanziamento di attività di R&S.

nostri partner europei fanno punto di forza la presenza di Università e centri di formazione dedicati al settore aeronautico che collaborano attivamente con le imprese, come nel caso del distretto tedesco di Monaco, dove ogni anno fornisce la disponibilità di un tessuto di risorse umane altamente specializzate. Fondamentale l'impegno delle Istituzioni per quanto riguarda il supporto alle imprese che vogliono investire in ricerca, gli organismi pubblici come accade in Francia, dove il Ministero dell'Industria, il Ministero della Ricerca e l'Oséo dispongono di crediti destinati a finanziare i programmi. Gli aiuti permettono di coprire una parte delle spese di ricerca delle imprese (principalmente le spese del personale, le attrezzature di R&S e le spese generali). Le spese di ricerca possono ugualmente dare diritto al credito d'imposta che può raggiungere 8 milioni di euro l'anno per impresa. Inoltre, le giovani imprese dispongono di particolari vantaggi per favorire il loro sviluppo (sgravi fiscali, esonero da oneri sociali, esonero d'imposta sulle plusvalenze di cessione delle parti sociali),

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di garantire all'Italia una posizione di leader nella ricerca in campo aerospaziale anche promuovendo eventi quali ad esempio l'Esposizione Aerospaziale Italiana al fine di incentivare la presenza delle aziende italiane nei saloni europei di esposizione;

ad adottare forme di sgravio fiscale e assistenza alle aziende italiane del settore attraverso crediti d'imposta per PMI con particolare attenzione alle start-up e ai progetti di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internazionalizzazione.

**G/1110-1410-1544NT2/4/10**

[CASTALDI, GIROTTO](#)

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato proposto dai Relatori per i disegni di legge nn. 1110, 1410, 1544 (NT2),

premesso che:

la politica spaziale deve essere volta a migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei, a consentire una nuova crescita economica, a promuovere il potenziale di innovazione e a sostenere un progresso scientifico di livello mondiale;

le soluzioni spaziali che fanno affidamento sulle tecnologie più avanzate e una base industriale europea competitiva sono indispensabili per rispondere alle grandi sfide sociali del nostro tempo, ad esempio il monitoraggio delle catastrofi naturali, delle risorse e del clima, per sviluppare il settore delle telecomunicazioni e promuovere le applicazioni utili nei settori del cambiamento climatico, della



pianificazione territoriale, dell'agricoltura, della sicurezza marittima, della pesca e dei trasporti;  
considerato che:

nella Comunicazione della Commissione europea "Verso una Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini", del 4 aprile 2011 (COM(2011) 152), si afferma come la politica spaziale sia uno strumento al servizio delle politiche interne ed esterne dell'Unione, volto a contribuire direttamente agli obiettivi della strategia Europa 2020, e a rispondere a tre tipi di obiettivi: ? sociali, in quanto il benessere dei cittadini europei dipende da essa in ambiti quali l'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la sicurezza pubblica e civile, gli aiuti umanitari e allo sviluppo, i trasporti o la società dell'informazione; ? economici, poiché lo spazio genera conoscenze, nuovi prodotti e nuove forme di cooperazione industriale ed è dunque un motore d'innovazione, contribuisce alla competitività, alla crescita e alla creazione di occupazione; ? strategici, poiché lo spazio serve a consolidare il ruolo da protagonista dell'Unione sulla scena mondiale e contribuisce alla sua indipendenza economica e politica;

nella Comunicazione sono indicate le priorità e le conseguenti azioni della politica spaziale europea: i progetti Galileo e GMES, i cambiamenti climatici, la sicurezza, la competitività e l'esplorazione dello spazio;

Galileo è un programma Galileo dell'Unione europea, nonché il primo sistema mondiale di navigazione via satellite concepito per scopi civili che potrebbe consentire l'indipendenza dell'Unione europea in un settore importante sotto il profilo strategico,

impegna il Governo :

ad attivarsi, in sede europea, per il rilancio del programma spaziale "Galileo".

ad attivarsi al fine di garantire all'Italia una posizione di leader nella ricerca in campo spaziale e di mantenere un ruolo di importanza strategica a livello mondiale;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a sviluppare le competenze tecniche e di programmazione dell'Agenzia spaziale italiana, fondamentali per il mantenimento delle capacità tecnologiche e della competitività dell'industria nazionale ad alto livello.

## 1.1

### [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. L'ASI, in coerenza con la politica governativa e con gli indirizzi parlamentari, svolge il ruolo istituzionale di punto focale per lo sviluppo scientifico, economico ed industriale delle attività spaziali ed aerospaziali e delle loro applicazioni e servizi.»

## 2.1

### [PERRONE](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 3 con il seguente :*

«3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze e dal Presidente dell'ASI.»

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In merito alle specifiche degli argomenti discussi nel Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al comma 3, può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di altri dicasteri e rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, dell'Istituto di Medicina Aerospaziale o di altri enti pubblici e privati utili all'espletamento delle funzioni del Comitato»

## 2.2

### [GIROTTI, CASTALDI](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 21", al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Alle riunioni del Comitato partecipano:

- a) i presidenti, o i dirigenti generali equiparati da essi delegati:
- 1) del Centro italiano ricerche aerospaziali;
  - 2) del Centro di geodesia spaziale dell'ASI;
  - 3) del Centro Spaziale "Luigi Broglio";
  - 4) del Centro ASI per la gestione e l'analisi dei dati scientifici (ASDC)
  - 5) del Centro di gestione e controllo del sistema italiano comunicazioni riservate e allarmi (SICRAL) dell'amministrazione della difesa;
  - 6) dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa);
  - 7) dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC Spa);
- b) i presidenti:
- 1) dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
  - 2) dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
  - 3) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).»

### 2.3

#### [PERRONE](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai membri del Comitato non sono riconosciuti compensi o indennità, o comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

### 2.4

#### [BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne individua le risorse necessarie, compresi i programmi obbligatori dell'ESA;».*

### 2.5

#### [PERRONE](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

«f-bis) Autorizza, sotto la supervisione della Presidenza del Consiglio, la programmazione e l'attuazione dell'Esposizione Aerospaziale Italiana;

f-ter) All'onere derivante dall'applicazione della lettera f-bis), quantificato in 20 milioni di euro, a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196; »

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo il comma 4) aggiungere il seguente:*

«4-bis) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) promuove, sotto la supervisione della Presidenza del Consiglio, la programmazione e l'attuazione dell'Esposizione Aerospaziale Italiana"».

### 2.6

#### [BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e individua e coordina gli investimenti pubblici del settore, prevedendo un "programma obbligatorio" di finanziamento della ricerca libera (o *curiosity-driven*) il cui ammontare in percentuale sul totale degli investimenti di cui alla presente lettera, al netto della quota italiana di partecipazione nell'ESA, non può essere inferiore al 10 per cento, ed incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando il

mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;».

*Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 4, nella lettera l) dopo la parola: «aerospaziale» inserire le seguenti: «e, nel rispetto del programma obbligatorio di cui alla lettera h),».*

**2.7**

**CONSIGLIO**

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, lettera h), dopo le parole: «perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando», inserire le seguenti: «lo sviluppo e».*

**2.8**

**PERRONE**

*Al comma 1, capoverso "Art. 21", nel comma 4, dopo la lettera i) inserire le seguenti:*

*«i-bis) individua e propone forme di incentivazione e assistenza alle aziende del settore attraverso crediti d'imposta per PMI con particolare attenzione alle start-up e ai progetti di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internazionalizzazione;*

*i-ter) All'onere derivante dall'applicazione della lettera i-bis), quantificato in 100 milioni di euro, a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».*

**2.9**

**PERRONE**

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, alla lettera m) dopo le parole «dalle amministrazioni interessate» inserire le seguenti: «in accordo con l'ASI» e dopo le parole «infrastrutture spaziali» aggiungere le seguenti: «coinvolgendo i centri di ricerca e le Università specializzate nel settore.»*

**2.10**

**CASTALDI, GIROTTO**

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, sopprimere la lettera o).*

**2.11**

**CONSIGLIO**

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

*«q-bis) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni».*

**2.12**

**CONSIGLIO**

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

*«q-bis) promuove iniziative di legge per la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese di settore sostenendone le competitività e la capacità di innovazione».*

**2.13**

**BOCCHINO, CAMPANELLA**

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 5 con il seguente:*

*«5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il Comitato si avvale, nell'ambito delle risorse proprie di ciascuna amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un organo consultivo indipendente, denominato Consiglio di Esperti per Politiche Aerospaziali (CEPA), composto esclusivamente da membri scelti tra personalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti e previo esperimento di forme di consultazione della*

comunità scientifica ed economica, assicurando l'apporto di competenze diverse. Ai membri del CEPA sono riconosciuti i rimborsi per le spese di viaggio e per quelle sostenute in relazione ai partecipanti alla missione».

## **2.14**

### **CONSIGLIO**

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 5, dopo le parole: «esperti del settore», inserire le seguenti: «ivi compreso il settore industriale.»*

## **2.0.1**

### **CASTALDI, GIROTTO**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

*«Art. 2-bis*

*(Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio)*

1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio, di seguito denominato «Comitato», composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.
2. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.
3. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
4. Il Comitato:
  - a) esprime pareri sui disegni di legge che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale;
  - b) esprime pareri sul Documento di visione strategica per lo spazio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;
  - c) esprime pareri alle Camere sulla relazione presentata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;
  - d) formula osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore spaziale e aerospaziale;
  - e) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal Governo, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dal Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, dall'ASI, e da altri organismi.
5. Il Comitato vigila:
  - a) sulla programmazione dell'attività degli enti operanti nel settore spaziale e aerospaziale;
  - b) sull'applicazione e l'operatività delle leggi in materia di politiche spaziali e aerospaziali.
6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sullo sviluppo e l'applicazione dei programmi spaziali e aerospaziali; sulla partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea; sulla definizione di accordi bilaterali e multilaterali e sugli investimenti pubblici nel settore spaziale e aerospaziale. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.»

## **3.1**

### **GALIMBERTI**

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il capoverso "2." con il seguente:*

*«2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal Presidente e da quattro membri.»*

## **3.2**

### **GALIMBERTI**

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

*«1-bis) al comma 3, le parole: "sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca," sono soppresse.»*

### 3.3

[ASTORRE](#), [VALDINOSI](#), [SCALIA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da undici componenti con particolari e qualificate professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I. di cui due designati dal presidente medesimo e nove dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Nove dei componenti sono individuati tra scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, mentre due dei componenti nominati dal Comitato sono scelti tra personalità significative del mondo industriale avendo cura di includere anche la piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta."».

### 3.4

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

*Al comma 1, lettera e), nel capoverso "2", sopprimere il secondo periodo.*

### 3.5

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale."»

### 3.6

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis

1. In attuazione dei principi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'Agenzia spaziale italiana è tenuta a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale:

- a) le informazioni sull'attività complessivamente svolta;
- b) le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti;
- c) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia.»»

### 4.1

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «entro sei mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».*

### 5.1

[SCALIA](#), [VALDINOSI](#), [ASTORRE](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 è sostituito dal seguente:

"3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è costituito dal presidente e da altri quattro componenti, designati dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale"»

### 5.2

[GALIMBERTI](#)

*Al comma 2, sostituire il capoverso "3." con il seguente:*

«3. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal Presidente e da quattro membri.»

**5.0.1**

**PERRONE**

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e per garantire le risorse necessarie per il rafforzamento degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale una quota fino a 500 milioni di euro, potranno essere destinate a decorrere dal 2016, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, a valere in quote uguali sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987 e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

# 1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 1 (pom.) del 02/10/2015

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1629**

**Riunione n. 1**  
**VENERDÌ 2 OTTOBRE 2015**

*Relatore:* [ASTORRE \(PD\)](#)  
*Orario:* dalle ore 13,40 alle 14,25

[\(1629\)](#) *Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

[\(762\)](#) *CASTALDI ed altri. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali*

**- voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti**

(Esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1629)



# 1.3.2.1.14. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 198 (pom.) del 12/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2016  
**198ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MUCCHETTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Interrogazioni**

Il sottosegretario GIACOMELLI risponde all'interrogazione n. 3-01653 del senatore Scalia e altri sugli impianti di produzione di calore da risorse geotermiche, ricordando in primo luogo che l'energia geotermica è una fonte rinnovabile, a bassa emissione, la cui continua disponibilità costituisce un valore aggiunto rispetto a molte altre fonti rinnovabili e che l'Italia ha risorse geotermiche importanti e poco sfruttate. L'industria italiana ha una lunga tradizione nella valorizzazione della risorsa geotermica e la ricerca collegata è stata sempre all'avanguardia sin da quando, agli inizi del Novecento, venne messo in funzione a Larderello, in Toscana, il primo impianto al mondo per la conversione dell'energia geotermica in energia elettrica. L'utilizzo di pompe di calore geotermiche a bassa entalpia può costituire un tassello importante nell'utilizzo strategico del potenziale geotermico, quale contributo alle politiche di decarbonizzazione e lotta ai cambiamenti climatici.

Il decreto legislativo n. 28 del 2011 prevede che un decreto del Ministro dello sviluppo economico stabilisca i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata e le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici. A tal fine il Ministro dello sviluppo economico ha istituito un gruppo di lavoro che ha delineato un testo base per lo schema di decreto.



Affinché la citata disciplina possa rispondere ai più alti *standard* tecnologici esistenti, si è esaminata nel dettaglio la rispondenza, rispetto alle finalità del decreto, della normativa tecnica elaborata dall'UNI, l'Ente italiano di normazione, nella quale, in particolare, vengono definiti i criteri per l'installazione, il dimensionamento e la progettazione dei sistemi geotermici a pompa di calore oltre che i requisiti ambientali. Come sottolineato nell'interrogazione, il decreto costituisce inoltre l'occasione per procedere al riordino normativo sugli impianti geotermici a bassa entalpia: si è reso, quindi, necessario il confronto con i provvedimenti già emanati in materia dalle Regioni e dalle Province autonome.

Sulla base delle attività descritte, lo schema di decreto, già predisposto nelle sue linee principali, potrà essere adottato in tempi brevi.

Il senatore **SCALIA** (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta; sollecita il Governo ad adottare al più presto il decreto in questione, sottolineando come, a suo giudizio, nell'incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili sia auspicabile ricorrere alla semplificazione dei procedimenti piuttosto che limitarsi a incentivi di natura economica, destinati a gravare sulle bollette elettriche.

Il SOTTOSEGRETARIO risponde quindi all'interrogazione n. 3-02033 dei senatori Girotto e Castaldi sul quadro regolatorio dei sistemi efficienti di utenza (SEU) e dei sistemi di distribuzione chiusi (SDC).

La risposta all'interrogazione richiede, a suo giudizio, che siano preliminarmente esaminate le considerazioni degli interroganti.

In merito alla prima considerazione, concernente la risposta ad altra interrogazione (3-01468, Sen. Girotto), fa presente che, nel settore elettrico, la possibilità di qualificare alcuni sistemi di distribuzione come SDC si basa esclusivamente sui requisiti previsti dalla direttiva 2009/72/CE, come precisati dalla nota interpretativa della Commissione europea del 22 gennaio 2010. L'Italia ha attuato le norme comunitarie in questione con l'articolo 38 del decreto legislativo n. 93 del 2011, che qualifica come SDC solamente le reti interne d'utenza nonché le altre reti elettriche private definite con decreto ministeriale in attuazione di una norma della legge n. 99 del 2009 (articolo 30, comma 27). In proposito, rammenta che il decreto ministeriale attuativo di tale norma è stato oggetto di parziale censura da parte del TAR del Lazio, che ha ritenuto illegittima la definizione di sistemi di auto approvvigionamento energetico e altre correlate disposizioni. In tutti i casi, non ritiene che si possa desumere che l'installazione su edifici estesi di impianti a fonte rinnovabile destinati a coprire i consumi interni possa configurarsi come SDC.

Quanto alla seconda considerazione, in cui si afferma che l'installazione di impianti da fonte rinnovabile sugli edifici di nuova costruzione e soggetti a ristrutturazioni importanti, alla luce della normativa comunitaria, non solo è consentita, ma si configura addirittura come un obbligo, osserva che la considerazione appare corretta, ma che ciò non comporta che ne nasca necessariamente un SDC. Sul punto, ritiene che la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile sugli edifici sia pienamente regolata dalla normativa italiana, che ha introdotto obblighi crescenti di penetrazione e di soddisfacimento del fabbisogno di energia - elettrica ma anche termica - dell'edificio nuovo o dell'edificio ristrutturato. L'obbligo non presuppone tuttavia un incentivo: anzi, normalmente ciò che è obbligatorio non viene incentivato. Rammenta che sono state anche recentemente semplificate le regole amministrative per installare impianti fotovoltaici integrati nell'edificio e che è in corso di adozione un nuovo provvedimento di analogia semplificazione amministrativa per la realizzazione di impianti integrati negli edifici e di interventi a favore dell'efficienza energetica, così favorendo proprio ciò che gli stessi interroganti considerano prioritario. Ribadisce, però, che la promozione della produzione di energia integrata in edilizia non coincide necessariamente con la diffusione di modelli di sistemi di distribuzione chiusi né con l'esenzione dal pagamento degli oneri.

Per la terza considerazione, concernente la posizione assunta dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), fa presente che l'Autorità ha indubbiamente cercato di inquadrare, con qualche difficoltà, alcune configurazioni "nuove", come i SDC, in un contesto tecnico, normativo e regolatorio già esistente. Tuttavia, pur riconoscendo che la continua evoluzione della produzione rinnovabile richiede una parallela costante evoluzione anche del quadro normativo più generale, quanto esposto a proposito delle prime due considerazioni appare sufficiente per ritenere non condivisibile la considerazione formulata dagli interroganti, dal momento che l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 2011 individua i sistemi di distribuzione chiusi e che, del resto, la normativa sugli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili non comporta che ne derivi necessariamente la costituzione di un SDC.

La quarta considerazione paventa l'apertura di una procedura d'infrazione per il mancato rispetto degli obblighi comunitari: sottolinea come questa ipotesi non sembri verosimile, poiché le norme comunitarie sugli obblighi di fonti rinnovabili negli edifici sono state recepite nell'ordinamento nazionale e notificate alla Commissione; il Ministero dello sviluppo economico ha inoltre da poco concluso un'ampia consultazione pubblica a livello nazionale, tramite *web*, per la "promozione di edifici ad energia quasi zero" e il conseguente decreto attuativo è adesso in via di approvazione; infine, su un altro versante, gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile sono stati ampiamente raggiunti e superati dall'Italia con largo anticipo rispetto al 2020. Per quanto attiene ai SDC, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri hanno la facoltà (non l'obbligo) di classificare alcuni sistemi come SDC. L'Italia ha deciso di esercitare tale facoltà nei limiti indicati dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 2011.

Con la quinta considerazione si afferma che entro il 30 settembre 2015, sulla base delle istruzioni dell'Autorità, un grande numero di operatori sarà costretto a chiedere la disconnessione dalle attuali reti private interne alimentate in autoconsumo per assumere energia direttamente dalla rete pubblica quali utenze virtuali, in quanto non è stata prevista dall'Autorità la possibilità di collegare un SEU a un SDC; a tale riguardo ribadisce quanto già espresso in risposta all'interrogazione 3-01468 già ricordata: le definizioni di sistema efficiente di utenza (SEU, anche con le modifiche introdotte dal collegato ambientale) e di unità di consumo, escludono che tra i SEU siano compresi i sistemi multicliente. Più in generale, le due definizioni portano a escludere che un SEU possa essere connesso a un sistema di distribuzione (qualificato o meno come chiuso) per alimentare più clienti ad esso connessi.

Con riferimento al quesito posto dall'interrogazione, circa la possibile modifica normativa, egli considera opportuno chiarire che gran parte dell'interesse degli operatori per la realizzazione di SEU e per l'estensione del concetto di SEU alla configurazione multicliente (ossia i SDC) discende dal fatto che la configurazione SEU gode di un importante beneficio economico; per i SEU i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema sono applicati sostanzialmente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione alla rete pubblica e non anche all'energia direttamente fornita dall'impianto di generazione facente parte del SEU: su questa energia, vi è un "risparmio" sul pagamento di oneri stimato in circa 60 €/MWh.

Questo assetto particolarmente vantaggioso è destinato probabilmente a cambiare. Infatti, le Linee guida comunitarie in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e i relativi orientamenti applicativi della Commissione europea portano a concludere che, in via generale, gli oneri diversi da quelli destinati all'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili (dunque, ciò che è diverso dalla attuale componente A3, per la sola quota riferita al sostegno delle rinnovabili) debbano essere pagati interamente da tutti i consumatori. Sui soli oneri per l'incentivazione delle fonti rinnovabili sono possibili, secondo le richiamate Linee guida, significative riduzioni, ma esclusivamente per le imprese dei settori manifatturieri a elevata intensità elettrica ed esposte alla concorrenza internazionale.

Tale regola generale trova applicazione dall'entrata in vigore delle richiamate Linee guida, ovvero dal 1° luglio 2014; per il periodo fino al 2018, è previsto, in via transitoria, che le imprese che non ricadono nella categoria su citata e che hanno pagato e pagano in misura ridotta, possano continuare a

godere del beneficio a patto di incrementare il contributo al finanziamento delle fonti rinnovabili per giungere, alla fine del 2018, al 20 per cento di quanto pagato dall'analoga impresa che non ha benefici, fermo restando l'incremento al 100 per cento a partire dal 2019.

Pertanto, ritiene che sarà effettivamente necessario modificare l'attuale legislazione nazionale per stabilire, con la gradualità consentita, anche per le attuali configurazioni previste dalla legge, un regime coerente con i nuovi indirizzi europei.

Il senatore [GIROTTO](#) (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta; premesso che l'inquadramento come sistema di distribuzione chiuso (SDC) non presuppone incentivazioni, né esenzioni da oneri di sistemi, sottolinea come l'interrogazione intenda contestare l'impossibilità di realizzare detti sistemi. L'utilizzo di fonti rinnovabili *in loco* per l'approvvigionamento energetico degli edifici è un elemento strategico per il risanamento ambientale delle città, oltre che per il conseguimento degli obiettivi comunitari di generazione distribuita e la realizzazione di edifici ad energia quasi zero. Tale obiettivo non può però essere conseguito senza la creazione di reti private (SDC) che distribuiscano alle varie utenze all'interno degli edifici l'energia prodotta negli stessi. Al riguardo, rammenta come la Commissione Europea, nella sua comunicazione COM (2015) 339, abbia recentemente sottolineato la necessità di sviluppare quanto più possibile le reti private; egli censura la confusione e l'ostruzionismo che connotano invece la normativa nazionale in materia. Alcune disposizioni della recente delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, n. 539 del 12 novembre 2015, hanno di fatto vietato le reti private realizzate successivamente al 15 agosto 2009 e disposto controlli per disconnettere le reti esistenti, senza prevedere eccezioni, nemmeno per gli impianti costruiti per obbligo di legge ai fini di autoconsumo (ad esempio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011), con la conseguenza, a suo giudizio assurda, che l'energia dovrà essere in gran parte immessa in rete anziché autoconsumata, per l'impossibilità di distribuirla all'interno dell'edificio. Conclude chiedendo al Governo di sostenere l'iniziativa del suo Gruppo - che sarà presentata come emendamento al disegno di legge n. 2085 - volta a fare chiarezza sulla possibilità di costituire nuovi sistemi di distribuzione chiusi, segnalando che su questi temi è stato inviato un esposto all'*Antitrust* e alla Commissione Europea.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Giacomelli e dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

*La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dell'atto comunitario COM (2015) 627, in materia di portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno, al fine di formulare osservazioni alla Commissione lavori pubblici, comunicazioni.

Si è inoltre convenuto di richiedere l'assegnazione alla Commissione della Comunicazione della Commissione europea "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese", COM (2015) 550, in cui sono preannunciate 22 iniziative, da adottare tra il 2016 e il 2017, volte a migliorare il funzionamento del mercato interno.

Si è infine convenuto di riprendere l'esame del disegno di legge n. 1629 in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali.

La Commissione prende atto.

Il presidente [MUCCHETTI](#) segnala infine che martedì 19 gennaio, alle ore 14, le Commissioni riunite 8ª e 10ª, nella sede degli Uffici di Presidenza riuniti e integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, procederanno all'audizione informale dei vertici della società francese Vivendi SA, in relazione all'affare assegnato n. 645 sui nuovi assetti societari di Telecom Italia S.p.A.

Rispondendo a un intervento della senatrice [EISSORE](#) (PD), che sollecita l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1950 in materia di *class action*, già approvato dalla Camera dei deputati, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 2ª e 10ª, il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà i necessari contatti con la presidenza della Commissione Giustizia per concordare la convocazione delle Commissioni riunite a tale scopo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

